



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

Presidente

DI VIRGILIO dott.ssa Rosa Maria

Vice Presidenti

MANNA dott. Antonio

CIAMPI dott. Francesco Maria

Componenti consiglieri

TRAVAGLINO dott. Giacomo

FERRANTI dott.ssa Donatella

IMPERIALI dott. Luciano

SIANI dott. Vincenzo

COSTANZO dott. Angelo

STALLA dott. Giacomo Maria

LEONE dott.ssa Margherita Maria

CRISCUOLO dott.ssa Anna

BERTUZZI dott. Mario

RICCIARELLI dott. Massimo

GALTERIO dott.ssa Donatella

MASI dott.ssa Paola

FIORDALISI dott. Domenico

GARRI dott.ssa Fabrizia

DI MARZIO dott. Mauro

SCARLINI dott. Enrico Vittorio Stanislao

GRAZIOSI dott.ssa Chiara

FIECCONI dott.ssa Francesca

AGOSTINACCHIO dott. Luigi

ACETO dott. Aldo

LIBERATI dott. Giovanni



CALAFIORE dott.ssa Daniela

riunito il 12 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DEFINITIVA

"Ritenuto che è stata promossa l'iniziativa di referendum popolare ex art. 75 della Costituzione di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data 12 aprile 2024, annunciata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 87 del 13 aprile 2024 (n. 24A01937), sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici."?».

Rilevato che il 19 luglio 2024, alle ore 15,20, si sono presentati nella Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, Palazzo di Giustizia, i promotori della raccolta delle firme a sostegno del suddetto referendum, i quali – come è dato atto nel verbale redatto dalla Cancelleria in pari data –



hanno depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 25 maggio 1970 n. 352, n. 259 scatole, che affermano contenere complessivamente n. 871.520 firme di cittadini (contenute su 40.768 moduli), apposte su fogli predisposti con le modalità indicate dall'art. 27 della predetta legge, regolarmente autenticate ed accompagnate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta.

I promotori hanno numerato le scatole dall'1 al 259 e hanno indicato su ciascuna di esse il numero di moduli e le firme contenute, come consta dal documento allegato al presente verbale.

I componenti hanno depositato, altresì, un hard disk esterno, marca SEAGATE della capacità di un terabyte il cui spazio è utilizzato nella misura di n. 94.225.039.360 byte per due directory ed un file; più specificatamente la directory denominata signatures contiene 89.442 file e 51.467 cartelle; la directory replies contiene 164.881 file e 83 cartelle; il file denominato 04_signatures ha dimensioni su disco di 15.335.424 byte. I promotori affermano che tale hard disk contiene il duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-*quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di n. 98.224 firme raccolte elettronicamente. Le firme sono accompagnate dal duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-*quinquies*) succitato, dei certificati d'iscrizione nelle liste

h

elettorali acclusi ai messaggi di posta elettronica certificata ricevuti dalle amministrazioni comunali.

Inoltre, i promotori hanno depositato una pen drive contenente il duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-*quinquies*) dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali, acclusi ai messaggi di posta elettronica certificata, relativi alle sottoscrizioni contenute nella scatola n. 259.

Dato atto che questo Ufficio centrale per il referendum ha dato avvio alla procedura di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria suddetta, demandando, con delega n. prot. 3176 del 16 settembre 2024 a firma del Presidente dell'Ufficio centrale, dott. Giacomo Travaglino, al personale della segreteria di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n.199, conformemente all'art.2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, le operazioni per lo svolgimento delle attività di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme; che tale personale è stato individuato con decreto della Prima Presidente n. 118 del 1° ottobre 2024 e con separato ordine di servizio del Dirigente amministrativo n. 25 del 1° ottobre 2024 in numero e con modalità sufficienti a garantire il corretto svolgimento delle operazioni, nel rispetto delle disposizioni e nei termini previsti dall'art. 32 della legge n.352 del 1970;



Considerato che le indicate operazioni di verifica e conteggio si sono esaurite con il raggiungimento delle 500.000 firme valide, di cui 419.261 acquisite da moduli cartacei e 88.839 in formato digitale, come attestato dal "Consuntivo generale relativo al referendum Q4 Infortuni sul Lavoro".

Rilevato che la norma di cui oggetto del quesito è contenuta in un atto normativo avente natura ed efficacia di legge e che la stessa è ancora in vigore, non essendo intervenuti, rispetto a tale norma, atti di abrogazione, anche parziale, o pronunce di illegittimità costituzionale;

Rilevato che non sussistono i presupposti fissati dall'art. 32, co. 7, l. 25 maggio 1970 n. 352, per procedere alla concentrazione della richiesta di referendum abrogativo di cui si discute con quelle, del pari depositate in data 19 luglio 2024, riguardanti "Reintegro licenziamenti"; "Piccole imprese licenziamenti"; "Lavoro a termine", non ravvisandosi, tra quella in esame e le altre, eventuali uniformità o analogie di materia; Considerato che, allo scopo di consentire l'immediata comprensione del risultato perseguito dai promotori del referendum e delle conseguenze che si determinerebbero nell'ordinamento ove la richiesta referendaria, ai sensi dell'art. 75, co. 3, Cost., venisse approvata, appare opportuno proporre la seguente denominazione, "Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi



specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione", nonché l'indicazione della rubrica dell'articolo in cui è contenuto il comma di cui si chiede l'abrogazione.

PQM

Dichiara conforme a legge la richiesta di referendum abrogativo sul seguente quesito:

<<Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, in tema di "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.">>.

Dispone che il Referendum abbia la seguente denominazione sintetica:

"Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o

subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione".

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale, e che la stessa sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori della raccolta delle firme a sostegno del suddetto referendum popolare.

Roma il 12 dicembre 2024

La Presidente

Rosa Maria Di Virgilio

Rosa Maria Di Virgilio

Depositato in Segreteria

oggi 12 DIC. 2024

IL DIRETTORE

Dott.ssa Giorgia Mediaguidi

gmm